

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1783

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VEZZALI, BINETTI, BUTTIGLIONE, CAMPANA, CICU, D'AGOSTINO, FITZGERALD NISSOLI, GIGLI, LAINATI, MANZI, MATARRESE, MONCHIERO, PASTORINO, PIEPOLI, PORTA, RABINO, RAMPI, ROSSI, VITELLI**

Disposizioni concernenti l'obbligatorietà dei controlli medici per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva

*Presentata l'8 novembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia la tutela sanitaria dell'attività sportiva, dopo oltre trenta anni di blocco normativo era stata finalmente disciplinata, in attuazione dell'articolo 7, comma 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013.

La rubrica dell'articolo 1 ben specificava l'ambito in cui doveva essere inserita la nuova normativa, cioè quello della tutela della salute e prevedeva che « al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale » erano stabilite tre

distinte procedure di certificazione concernenti l'attività sportiva ludico-amatoriale, l'attività sportiva non agonistica e l'attività sportiva con elevato e particolare impegno cardiovascolare. Venivano inoltre individuate chiare linee guida a cui il medico si doveva attenere ai fini del rilascio della certificazione di idoneità sportiva.

Di fatto però il citato decreto-legge meglio conosciuto come « decreto Balduzzi » entrato in vigore il 4 agosto 2013, in materia di tutela sanitaria dello sportivo, veniva ufficialmente azzerato con l'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2013, n. 98, cosiddetto « decreto del fare », che così

recita: « Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013 ». È quindi rimasto solo l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica.

È però necessario rilevare come, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 7 del decreto Balduzzi, la tutela della salute del cittadino venga relegata esclusivamente all'ambito economico al fine di non sottoporre i cittadini a controlli medici ritenuti onerosi.

La normativa vigente specifica la distinzione di attività ludico-motoria e di pratica sportiva non agonistica: artifici puramente giuridici, poiché del tutto svincolati dall'attuale realtà effettiva dello sport e dell'esercizio fisico in senso lato.

La stessa distinzione tra attività agonistiche e attività non agonistiche o ludico-motorie poteva avere un senso trenta anni fa, quando veniva legiferata la tutela sanitaria in ambito sportivo con i decreti ministeriali del 1982 e del 1983, in funzione del quadro generale dello sport dell'epoca. Ad oggi, però, si può considerare del tutto superata in quanto esistono attività agonistiche caratterizzate da un impegno fisico assai moderato, a fronte di attività non agonistiche, amatoriali e ludiche con un elevato sforzo fisico.

L'articolo 42-*bis* del decreto del fare presenta molte lacune e difficoltà di applicazione, dovute in primo luogo alle marcate differenze esistenti fra le realtà sanitarie regionali e, soprattutto, alle difficoltà evidenziate nell'esercizio di un controllo efficace su tutti gli sportivi e perfino sulla stessa qualità del lavoro dei medici. Se la finalità è quella di esercitare un'azione di

prevenzione sui possibili danni derivanti dalla pratica sportiva senza un'adeguata valutazione medica preliminare, tale obiettivo non può essere raggiunto in mancanza di un riordino della materia e di una definizione più accurata dei fattori di rischio correlati alle specificità delle varie discipline sportive, determinando semmai un ritorno al passato, e non può in alcun modo regolamentare l'attività sportiva svolta da milioni di cittadini nei vari ambiti.

L'intento del decreto Balduzzi era invece quello di attuare un'azione preventiva di tutela della salute nei confronti di una vasta popolazione sportiva caratterizzata da individui di una fascia di età molto ampia, dall'età infantile all'età senile, con particolare riferimento ai soggetti che potevano presentare controindicazioni relative o assolute a una pratica sportiva e che, seppure con finalità ricreativa, poteva comportare sforzi e carichi di lavoro molto intensi.

Attualmente l'attività ludico-motoria amatoriale rappresenta la forma di esercizio fisico più praticato dalla popolazione: per questo è necessario inquadrare e regolamentare con la massima attenzione possibile tutti gli elementi che caratterizzano questa diffusissima pratica, solitamente svolta all'interno degli innumerevoli centri sportivi, palestre e piscine del nostro Paese.

Alcuni aspetti della normativa vigente devono essere rivisti alla luce della difficoltà di realizzare in modo efficace e qualitativamente adeguato l'azione di prevenzione alla quale la legge italiana è orientata.

I gestori delle strutture sportive, ormai sensibilizzati sul problema della tutela sanitaria, nonché preoccupati all'idea che qualche frequentatore delle proprie strutture possa andare incontro a un evento drammatico, richiedono la presentazione di un certificato di idoneità. Ciò crea molta confusione e un notevole attrito tra il comparto sanitario, le società sportive e le palestre, con la conseguenza che per l'utente risulta complicato e oneroso il completamento dell'*iter* diagnostico indispensabile ai

fini della certificazione per accedere a un centro sportivo.

Una visita medica finalizzata a una valutazione relativa all'idoneità a praticare un'attività sportiva non può prescindere da un'approfondita conoscenza di una serie di elementi di carattere clinico ma anche funzionale, biomeccanico e nutrizionale, che sono parte integrante e prerogativa dei servizi di medicina sportiva.

Risulta quindi chiara l'esigenza di semplificare la materia e di consentire una più efficace e razionale azione di tutela della salute dello sportivo.

A tale fine, si applicano due parametri che rappresentano gli elementi fondamentali per una valutazione dei fattori di rischio connessi alla pratica di una disciplina sportiva e per la realizzazione di un nuovo modello di visita medica preventiva:

a) l'effettivo impegno fisico, in funzione del profilo cardiovascolare, metabolico e biomeccanico della disciplina sportiva, che a sua volta è in rapporto alla frequenza con cui la stessa è praticata e al livello di qualificazione che la caratterizza;

b) l'età dello sportivo.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce delle malattie e di ogni altra forma di anomalia o disturbo fisico, nonché di prescrivere l'attività fisica come terapia, è fatto obbligo, a chi intende intraprendere un'attività sportiva, di sottoporsi preventivamente a idonei e specifici accertamenti e controlli medici per il rilascio del certificato di idoneità.

### ART. 2.

1. La presente legge, al fine di garantire la necessaria e utile prevenzione delle malattie e di ogni altra forma di anomalia o disturbo fisico, tenuto conto dell'importante ruolo socio-educativo dello sport e dei principi costituzionali volti a tutelare la salute dei cittadini, si applica a coloro che intendono praticare attività sportive di tipo agonistico, non agonistico o ludicomotorio, in forma individuale, di gruppo o di squadra, presso scuole o strutture sportive ovvero tramite iscrizione ad associazioni sportive.

### ART. 3.

1. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società sportive, tutte le strutture sportive organizzate e autorizzate, private o pubbliche, di seguito denominati «enti sportivi», hanno l'obbligo di richiedere a tutti i soggetti che intendono praticare un'attività sportiva il certificato di idoneità rilasciato in conformità a quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 7.

2. Il certificato di idoneità all'attività sportiva deve essere conservato a cura del titolare dell'ente sportivo, per cinque anni.

## ART. 4.

1. Per ottenere il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva, gli sportivi hanno l'obbligo di sottoporsi preventivamente a specifici e appositi accertamenti e controlli medici.

2. Il certificato di idoneità all'attività sportiva è rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport, da un servizio di medicina sportiva del Servizio sanitario nazionale, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla base di un'attenta valutazione delle condizioni psico-fisiche individuali, tenuto conto delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 7. All'atto della visita, il medico certificatore compila una scheda di valutazione medico-sportiva che conserva per un periodo di cinque anni.

3. In conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 7, il certificato di idoneità di cui all'articolo 3 deve essere presentato con cadenza annuale e il suo rilascio deve essere subordinato all'effettuazione degli esami e degli accertamenti previsti dal citato decreto, stabiliti in relazione all'età del soggetto e all'effettivo impegno psico-fisico dell'attività praticata, tenendo conto del profilo cardiovascolare, metabolico e biomeccanico della specifica disciplina, della frequenza delle sedute di allenamento nonché del livello di qualificazione in campo nazionale o internazionale dello sportivo.

## ART. 5.

1. Al fine di evidenziare l'importanza, per chi intende praticare un'attività sportiva, di una diagnosi precoce di eventuali malattie e di ogni altra forma di anomalia o disturbo fisico, quale strumento fondamentale per una cura efficace, il Comitato olimpico nazionale italiano, nell'ambito della sua attività istituzionale, con le risorse strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, realizza un pro-

gramma mirato alla sensibilizzazione degli sportivi iscritti al medesimo Comitato nonché alle federazioni ed enti a esso affiliati.

ART. 6.

1. Gli enti sportivi e gli sportivi che non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 3 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

2. I medici che non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

ART. 7.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce la classificazione delle attività sportive e gli accertamenti obbligatori ai fini del rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0018430\*